



# COMUNE DI NESSO

Via Pietro Binda, 9 - 22020 Nesso (CO)  
Tel. 031/910106 - Fax 031/910005 - P.IVA 00529210130  
Posta Elettronica Istituzionale: [info@comune.nesso.co.it](mailto:info@comune.nesso.co.it)  
Posta Elettronica Certificata: [comune.nesso@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.nesso@pec.regione.lombardia.it)

## ORDINANZA del Sindaco

REGISTRO DI AREA N. 8  
REGISTRO GENERALE N. 18  
IN DATA 12-05-2020

**Oggetto:** ATTIVITA' DI PREVISIONE E LOTTA ATTIVA AGI INCENDI DISCIPLINA DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO

### Il Sindaco

**PREMESSO** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

**PREMESSO** altresì che una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto e pulizia dei terreni agricoli e/o boschivi contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi, la quale riveste una grande rilevanza nel territorio regionale, per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco;

**RILEVATO** che le colture praticate sul territorio sono in gran parte di tipo arboreo con ciclo poliennale e che pertanto subiscono periodicamente le pratiche agronomiche della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali, quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

**CONSIDERATO** che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione è un'usanza consolidata che consente di eliminare eventuali intralci durante il passaggio nella zona interessata nonché durante le operazioni di raccolta;

**PRESO ATTO** che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, dai conduttori dei terreni agricoli, la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e riciclo dei rifiuti più vicini, soprattutto se realizzata in zona di difficile accessibilità;

**ACCERTATO** che anche lasciare al suolo importanti quantità di residui agricoli potrebbe essere fonte di rischio di incendio nel caso e nel periodo di forte calore o di trascinamento

degli stessi nelle vallette con funzioni di scolo verso corsi d'acqua, provocando ostruzioni e diminuzioni della capacità di deflusso delle acque con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di protezione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

**RICHIAMATO** l'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla Legge n. 116 del 2014, che prevede che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 256 bis comma 6 del D. Lgs. n. 152 del 2006 che prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, le disposizioni del presente articolo, relativo alla combustione illecita di rifiuti, non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

**CONSIDERATO** opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati a evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché utili per regolamentare l'attività di abbruciamento senza arrecare danno alla popolazione interessata;

**VISTA** la nota di Regione Lombardia con la quale si comunica il termine del periodo ad alto incendio boschivo e la cessazione degli effetti previsti dagli art. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e art 45, comma 4 e art 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008;

**VISTI** gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

**VISTE** le norme del vigente Codice Civile;

**VISTA** la L. 21-11-2000 n. 353 legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**VISTO** gli artt. 50, comma 5 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000;

**VISTA** la L. R. 22-05-2004 n. 16 Testo Unico di protezione civile;

**VISTO** il Decreto legislativo 152/2006 come modificato dalla Legge n. 116 del 2014;

**VISTO** il Regolamento della Regione Lombardia 20 luglio 2007, n. 5;

**VISTA** la L. R. 5 dicembre 2008 n. 31 Testo Unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. X/2525 del 17/10/2014;

**VISTA** la L. R. n. 38 del 10.11.2015;

**ORDINA**

Con decorrenza immediata di consentire in tutto il territorio comunale la combustione sul luogo di produzione e l'abbruciamento di sterpaglie. Simili e scarti di origine agricola alle seguenti condizioni a tutela della salute, della pubblica incolumità e dell'ambiente:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione nei giorni di:

**LUNEDI E SABATO PER LE SOLE FASCE ORARIE DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 08.00**

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere utilizzata idonea attrezzatura al fine di evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o da persona di sua fiducia. Fino alla completa estinzione dei focolai è assolutamente vietato abbandonare la zona;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro, avendo cura di isolare la zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. Non è comunque consentito accendere più fuochi contemporaneamente sul fondo agricolo;

- la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da civili abitazioni, manufatti e/o strutture e 100 metri dai boschi;

- tutte le operazioni devono svolgersi sempre in assenza di vento e il terreno utilizzato deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ed evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco;

- le ceneri derivanti dalla combustione devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi e concimanti;

- non è comunque ammessa l'accensione di fuochi nel periodo di massima pericolosità per incendi boschivi, eventualmente individuati dalla Regione Lombardia;

- è comunque vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

- comunicata alla stazione dell'Arma dei Carabinieri di Pognana Lario e alla Polizia Locale incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

In caso di violazione alla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii, troveranno applicazione le sanzioni come previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 7 bis, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Como, al Corpo Forestale Stazione di Como, alla Comunità Montana del Triangolo Lariano, all'Ufficio Tecnico del Comune di Nesso.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**Il Sindaco**

**Massimo Morini**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*